

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres

Art. 4 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres

Art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres

Art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Art. 8 sostituzione del tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Art. 9 norme transitorie

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al decreto del presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres, (Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57) al fine di integrare le tipologie di beni, snellire la procedura per la concessione degli stessi a soggetti che debbano utilizzarli per lo svolgimento di attività di diretto interesse della regione, rideterminare i tempi di aggiornamento del tariffario allegato al regolamento.

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è aggiunta la seguente:

<< e bis) Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 19 Agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). >>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole << previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 per le attività nel comma stesso indicate,>> sono sostituite dalle seguenti: << iscritti nei registri di cui agli articoli 5 e 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per lo svolgimento delle proprie attività, >> e dopo le parole << stabilita dal tariffario allegato >> sono aggiunte le seguenti: << , oltre che degli eventuali rimborsi forfettari per servizi straordinari determinati nello stesso e degli eventuali altri oneri previsti nell'apposita appendice >>

b) al comma 2 dopo le parole: << di gestione e funzionamento >> sono aggiunte le seguenti: << e ad eventuali altri oneri previsti dal tariffario e dall'apposita appendice >>

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<< 4 bis. I beni di cui all'articolo 1 sono concessi in uso temporaneo con le modalità di cui al comma 1 ai soggetti anche diversi dai precedenti, che per l'attività in questione, abbiano preventivamente ottenuto il patrocinio da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4 ter. I beni di cui all'articolo 1, facenti parte delle sedi di lavoro, sono concessi in uso temporaneo gratuito alle organizzazioni sindacali per le sole attività previste dall'art. 8 comma 1 del "Contratto collettivo di lavoro 1994-1997 – Area non dirigenziale. Documento stralcio concernente <<Sistema delle relazioni sindacali>>" che prevedano il coinvolgimento e la partecipazione del solo personale dell'Amministrazione regionale.>>.

art. 4 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, la parola: <<biennale>> è sostituita dalla seguente: <<triennale>>.

art. 5 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: << idonea polizza assicurativa>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché alla corresponsione del prezzo dovuto per la concessione stessa >>

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

<< 1 bis. La concessione in uso temporaneo dei beni di cui all'articolo 1 è subordinata alla sottoscrizione di impegno, da parte dei richiedenti, al rispetto delle modalità di gestione ed utilizzo degli stessi, indicate dal servizio concedente.>>

art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, dopo le parole: << in misura ridotta del 5%>> sono aggiunte le seguenti: <<se la disdetta perviene almeno 8 giorni liberi prima dell'evento, in misura ridotta del 20% se la disdetta avviene a meno di 8 giorni liberi dall'evento programmato >>

art. 8 sostituzione del tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

1. il tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres/2001, è sostituito dal tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

art. 9 norma transitoria

1. Alle istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente se l'evento si svolge in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, mentre si applica la disciplina di cui al presente regolamento per gli eventi che si svolgono a decorrere dal 1 luglio 2016, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di procedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres..

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento che dispone le necessarie modifiche al decreto del presidente della Regione 22 maggio 2001, n. 188/Pres, entra in vigore il giorno 01/07/2016.

Sostituzione del tariffario allegato al decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2001, n.
0188/Pres

Allegato tariffario
(riferito all'art. 1 del DPREG.188/2001)

TARIFFARIO GENERALE

1) Tariffe ordinarie per sale, locali ed aree esterne	Tariffe					
	A) Canone base giornaliero (locali arredati/ attrezzati - senza spese di serv.)	A) Canone base $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)	B) Spese ordinarie di serv./gestione soggette a rimborso giornaliero	B) Spese ordinarie $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)	Totale canone base giornaliero più spese ordinarie	Totale canone base più spese ordinarie $\frac{1}{2}$ giornata (max. 5 h.)
Categoria e tipologia dei beni immobili concedibili	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.	€/mq gg.	€/mq $\frac{1}{2}$ gg.
Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:						
a.1) Corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico:	2,27	1,36	0,63	0,38	2,90	1,74
a.2) Sale riunioni con capienza fino a 99 posti, sale di tipo direzionale o presidenziale e simili arredate per gli usi specifici, con le relative pertinenze riservate:	1,64	0,98	0,32	0,19	1,96	1,17
a.3) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a.) :	1,03	0,62	0,32	0,19	1,35	0,81
c.1) Aree esterne di pertinenza	0,22	0,11	0,13	0,07	0,35	0,18
Edifici privi di particolare valore storico, artistico ed architettonico ed aree esterne di pertinenza:						
b.1) Sale convegni/congressi abilitate con capienza fino a 99 posti, con relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto alla lettera a) precedente:	1,46	0,88	0,32	0,19	1,78	1,07
b.2) Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere a) e b) :	1,03	0,62	0,26	0,16	1,29	0,78
b.3) Aule didattiche tipo, normalmente arredate:	1,46	0,88	0,26	0,16	1,72	1,04
d.1) Aree esterne di pertinenza	0,17	0,09	0,08	0,04	0,25	0,13
Altre aree esterne , diverse da quelle di pertinenza degli edifici a), b), c) e d) precedenti:	€/mq gg.		€/mq gg.		€/mq gg.	
e.1) Aree sottoposte a periodica manutenzione e cura del manto e delle essenze vegetali:	0,08		0,07		0,15	
e.2) Aree diverse da quelle di cui alla lettera .a), aree in aperta campagna o montagna a vegetazione naturale:	0,07				0,07	

Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.	€/evento gg.	€/evento ½ gg.
e bis.1) Auditorium Gorizia	511,00	307,00	229,00	137,00	740,00	444,00
e bis.2) Auditorium Pordenone	326,00	196,00	121,00	73,00	447,00	269,00
e bis.3) Auditorium Udine	925,00	555,00	301,00	181,00	1.226,00	736,00

2) Servizi straordinari /speciali eccedenti l'ordinaria amministrazione soggetti a rimborso specifico aggiuntivo (servizi erogabili secondo necessità o a richiesta):	Auditorium Gorizia (oltre 5h)	Auditorium Gorizia ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Pordenone (oltre 5h)	Auditorium Pordenone ½ giornata (max. 5 h.)	Auditorium Udine (oltre 5h)	Auditorium Udine ½ giornata (max. 5 h.)
2.1)- servizio antincendio /servizio addetti alle emergenze conformemente al piano di emergenza ed evacuazione approvato per gli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 263,52	€ 164,70	€ 263,52	€ 164,70	€ 527,04	€ 329,40
2.2)- dotazione audio/video/informatica delle sale e degli auditorium e le sale convegni/congressi abilitate	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00	€ 48,00	€ 30,00
2.3)- pulizie "extra canone" in orario diurno/feriale	€ 58,90	€ 58,90	€ 18,96	€ 18,96	€ 58,90	€ 58,90

LEGENDA:

- importo - **A)**: canone base, quota parte immobiliare edilizia, costituente titolo precipuo di "canone di concessione" dei locali e strutture regionali;
- importo - **B)**: spese ordinarie di serv./gestione, quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti "spese vive di gestione e funzionamento" per i servizi che vengono normalmente erogati durante il periodo di fruizione della concessione d'uso.
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 40% della tariffa/giorno per gli edifici, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario
- ½ giornata: ovvero fino ad un massimo di 5 ore, riduzione del 50% della tariffa/giorno per le aree esterne di pertinenza, importo finale già riportato nella relativa colonna del tariffario

APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

"Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi:
(condizioni ed oneri aggiuntivi confermati in sede di revisione S.D.C.T. del Tariffario)"

- 1) per gli auditorium regionali i valori del tariffario si intendono a corpo mentre per le restanti tipologie i valori parametrici si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;
- 2) vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel - "pacchetto offerta" - stabilito dall'Amministrazione regionale;
- 3) per gli auditorium e le sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo:
 - 3.1) la disponibilità anticipata o riconsegna posticipata, fino ad un giorno, per allestimenti della sala, danno titolo alla maggiorazione del 15% della tariffa A) canone base;
 - 3.2) eventuali servizi di supporto ulteriormente richiesti saranno quantificati sulla base degli oneri sostenuti dall'A.R.;
 - 3.3) l'eventuale attivazione ed utilizzo degli impianti ed apparecchiature diverse da quelle già gestite con regolare contratto dall'Amministrazione regionale, dovrà essere svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;
 - 3.4) i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;
 - 3.5) l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici, ove consentito dall'Amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie, eventualmente sostenute, che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'Amministrazione regionale;
- 4) per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le Sale Auditorium;
- 5) a richiesta dell'Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionali e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;
- 6) a tutti i valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.

VISTO: IL PRESIDENTE